

Avv. Samantha Frausin
Corso Italia n. 206 – 34170 Gorizia (GO)
E-mail: info.studiolegalefrausin@gmail.com
P.E.C.: samantha.frausin@pecavvocatigorizia.eu

TRIBUNALE DI GORIZIA

RICORSO EX ART. 14 TER E SS. L. 27/01/2012 N. 3

PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

PER: **GRATTON ANTONIO**, nato a Gorizia il 10.11.1966, C.F. GRTNTN66S10E098Y, residente [REDACTED], rappresentato e difeso ai fini della presente procedura, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Samantha Frausin del Foro di Gorizia C.F. FRSSNT88D56F356D, con domicilio eletto presso il di Lei studio in Gorizia, Corso Italia n. 206.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. samantha.frausin@pecavvocatigorizia.eu

-ricorrente-

PREMESSO

1. **che** il ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla Legge 27.01.2012 nr. 3, così come modificata dal Decreto-Legge nr. 179 del 18.01.2012, per poter presentare al Tribunale competente una domanda di liquidazione del patrimonio, ricorrendone i presupposti di legge e non ricorrendo cause ostative;
2. **che** ai sensi dell'art. 14 ter Legge nr. 3/2012, la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un Gestore della crisi che viene nominato da un organismo di Composizione della Crisi oppure con decreto del Presidente del Tribunale;

3. **che** in data 11.05.2022 il ricorrente presentava istanza presso la Camera di Commercio della Venezia Giulia ai fini della nomina di un professionista facente funzioni di Organismo di gestione della crisi;
4. **che**, veniva nominata, ex art. 15, comma 9, Legge 3/2012, con provvedimento dd.16.05.2022 Gestore della crisi la dott.ssa Valentina Marusig, con studio in Monfalcone (GO), via Luigi Galvani n. 18 (**doc. 1 allegato alla relazione particolareggiata**);
5. **che** la dott.ssa Marusig, accettava l'incarico con nota dd. 17.05.2022 e fissava un primo incontro in data 27.05.2022 presso il suo studio con il ricorrente e lo scrivente procuratore;
6. **che** il ricorrente, impegnatosi da subito, personalmente e con l'assistenza professionale del Professionista nominato dott.ssa Marusig Valentina, a fornire tutto il supporto e la collaborazione necessaria per la ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale, provvedeva a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste al Gestore che in data 13.06.2022, constatata la sussistenza in capo al sig. Gratton di una situazione di sovraindebitamento per come intesa e spiegata dalla Legge nr. 3/2012, consegnava alla scrivente la relazione particolareggiata sub **doc. A**.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

REQUISITI SOGGETTIVI

Con riferimento alla condizione del ricorrente sussistono i presupposti di cui all'art. 7 comma 2 espressamente richiamato dall'art. 14 *ter* Legge nr. 3/2012, atteso che costui, persona fisica:

- a)** non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al R.D. nr. 276/1942, non avendo mai svolto attività d'impresa. Costui non può, quindi, avvalersi della normativa relativa all'istituto dell'esdebitazione prevista per l'imprenditore fallito;
- b)** non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alla procedura di composizione della crisi di cui alla Legge nr. 3/2012;
- c)** non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione e/o di risoluzione dell'accordo del debitore e neppure la revoca o la cessazione del piano del consumatore ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della Legge nr. 3/2012;
- d)** ha fornito tutta la documentazione necessaria alla puntuale ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale.

La legge nr. 3/2012 ha introdotto la disciplina del sovraindebitamento ed ha fornito una precisa protezione normativa a tutti quei soggetti, quali il sig. Gratton Antonio, che non possono accedere ad alcuna procedura concorsuale, fornendo dunque una piena tutela normativa ai soggetti “debitori civili non fallibili”, regolando il loro interesse a disporre del proprio patrimonio a favore esclusivo dei creditori ed al fine precipuo di ottenere la liberazione dai debiti contratti, con specifiche limitazioni e precisi divieti di azioni esecutive individuali.

La disciplina normativa in oggetto ha introdotto, pertanto, un procedimento con caratteristiche concorsuali e con effetti esdebitativi, posto che la procedura recuperatoria non pone in essere un pieno realizzo e soddisfacimento dei creditori. La normativa è quindi rivolta a tutelare lo stato di sovraindebitamento del debitore civile, differenziandolo dallo stato di insolvenza del debitore commerciale.

Nell'ambito delle diverse procedure di gestione del sovraindebitamento disciplinate dalla Legge nr. 3/2012, il sig. Antonio Gratton può accedere alla procedura di “**liquidazione del patrimonio**” di cui agli artt. 14 *ter* e ss. della predetta normativa, disponendo di un patrimonio liquidabile, ancorché esiguo.

REQUISITI OGGETTIVI

Il sig. Antonio Gratton versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 comma 2 lett. a) Legge nr. 3/2012, atteso che si trova in una situazione di “*perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente secondo le scadenze originariamente pattuite*”.

Da quanto si esporrà in seguito può agevolmente evidenziarsi che il ricorrente versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti.

Tanto premesso, il **sig. Antonio Gratton**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, intende avvalersi della procedura di cui alla Legge nr. 3/2012 e segnatamente, a norma dell'art. 14 *ter* della predetta Legge, si espone la proposta di liquidazione, elaborata con il supporto e la consulenza del Professionista nominato dott.ssa Valentina Marusig, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria per la sua esecuzione, con l'impegno ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il sig. Gratton svolgeva tra il 1999 ed il 2010 l'attività di imprenditore, gestendo con la moglie un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita di beni di cartoleria, profumeria, bigiotteria, articoli per fumatori e prodotti per la casa e l'igiene della persona, nonché la rivendita di quotidiani e periodici, nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) **(doc. 8 allegato alla relazione particolareggiata)**.

Il ricorrente era inoltre socio di una società immobiliare, la Gra.ma snc, insieme al genero sig. [REDACTED] **(doc. 9 allegato alla relazione particolareggiata)**.

Durante gli anni di attività commerciale i coniugi vivevano presso l'abitazione della moglie in Pescina (AQ), abitazione donata dai genitori. Nel 2004 i coniugi decidono di richiedere un primo mutuo pari ad euro [REDACTED] per la ristrutturazione dell'abitazione **(doc. 10 allegato alla relazione particolareggiata)**. Il mutuo viene concesso dalla Banca di Toscana (poi MPS spa) con garanzia fideiussoria dei suoceri e stante i bilanci dell'attività presentati dai richiedenti.

[REDACTED] Nel 2009 viene richiesto un'ulteriore finanziamento pari ad originari euro [REDACTED], da restituire in 120 rate mensili di euro [REDACTED] **(doc. 11 allegato alla relazione particolareggiata)**.

Nel 2009 il sig. Gratton si rende conto che l'attività del tabacchino non rendeva i profitti di una volta e che i proventi non erano più sufficienti a far fronte alle imposte e contributi dell'attività stessa, alle rate del mutuo e dei finanziamenti nonché alle esigenze di vita quotidiana della famiglia.

Il 01.10.2010 viene così ceduta l'attività imprenditoriale al prezzo di euro [REDACTED] **(doc. 12 allegato alla relazione particolareggiata)**. In seguito alla cessione dell'attività i coniugi non sono più in grado di provvedere al pagamento delle rate ed in-

fatti il ricorrente risulta disoccupato dal 2010 al 2016 quando ritorna in Friuli e viene assunto dall'attuale datore di lavoro. Nel mentre si registrano dei periodi di occupazioni part time e di NASPI fino all'odierna occupazione a tempo indeterminato.

La moglie, viceversa, non troverà mai un'occupazione non avendo particolari competenze ed essendo impegnata ad accudire gli anziani genitori, entrambi oggi deceduti. La moglie, quindi, non è mai stata in grado di apportare contributi economici per far fronte agli impegni economici assunti con il marito.

Il Gestore della crisi nella propria relazione particolareggiata, ha, come la Legge impone, verificato, documenti alla mano, la diligenza adoperata dal ricorrente nel contrarre le proprie obbligazioni. Il Gestore ha quindi constatato che il ricorrente abbia assunto tutte le obbligazioni esposte nella relazione adoperandosi con diligenza (vedasi tabella a pag. 9 della relazione particolareggiata). Infatti, la rata del mutuo principale, inizialmente pari ad euro 500,00 mensili risultava sostenibile in base ai redditi dell'anno di stipula (2004) e dei successivi, fino al 2007 quando il reddito dell'attività del tabacchi-
no subisce un sensibile crollo e conseguentemente i finanziamenti risultano difficili da onorare. Il secondo finanziamento di euro [REDACTED] richiesto nel 2009, veniva presumibilmente richiesto proprio per sopperire alle difficoltà economiche di far fronte sia al primo mutuo ed alle necessità familiari, nella speranza che l'attività commerciale tornasse a garantirgli i precedenti redditi. Purtroppo l'anno successivo l'attività commerciale non migliora e quindi il Gratton decide di cederla prima che la stessa cominci a generare debiti rilevanti.

In sostanza, la crisi dell'attività commerciale del Gratton ha comportato un repentino calo del fatturato che conseguentemente ha causato una drastica diminuzione

del reddito personale dello stesso che gli ha impedito di far fronte sia ai bisogni della famiglia che alle obbligazioni assunte.

La diligenza del sig. Gratton si rinviene anche nel fatto che in questi anni ha provveduto, utilizzando lo strumento delle rottamazioni delle cartelle, a saldare e sgravare vecchi debiti nei confronti dell'INPS e dell'Amministrazione finanziaria per complessivi euro 80.685,94. Come si evince dall'estratto di ruolo (**sub doc. 14 allegato alla relazione particolareggiata**) non risulta alcuna pendenza se un irrisorio residuo di euro 5,86.

Dalla visura protesti non risultano infatti segnalazioni in capo al ricorrente (**doc. 15 allegato alla relazione particolareggiata**).

SITUAZIONE DEBITORIA DEL RICORRENTE

Sussistono al momento in capo al ricorrente le seguenti posizioni debitorie:

DEBITI CON PRIVILEGIO:

- **Euro 97.567,15.-** verso Siena NPL 2018 SRL (cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Siena) : debito residuo mutuo fondiario cointestato con la moglie Mazzei Giovanna e garanti fideiussori i suoceri (oggi deceduti senza patrimonio) del 2004, importo originario 1 [REDACTED] (**doc. 10 allegato alla relazione particolareggiata**); riparto della vendita all'asta dell'immobile venduto per euro [REDACTED] (**doc. 17 allegato alla relazione particolareggiata**);

DEBITI CHIROGRAFARI:

- **Euro 56.389,17.-** in linea capitale Ifis NPL Servicing spa per contratto di finanziamento n. 149265 (**doc. 19 allegato alla relazione particolareggiata**);

- **Euro 3.725,25.-** in linea capitale verso Ifis NPL Servicing spa per contratto di finanziamento n. 149266 (**doc. 18 allegato alla relazione particolareggiata**);
- **Euro 17.218,68.-** in linea capitale verso Ifis NPL Servicing spa per il quale il sig. Gratton è garante, per complessivi euro 17.218,68 (**doc. 20 allegato alla relazione particolareggiata**).

Totale passivo euro 174.900,25.

CREDITI PREDEDUCIBILI:

- euro 3.307,01 (accessori compresi) a titolo di compenso dovuto al Professionista nominato per come preventivato o la somma maggiore o minore che verrà liquidata dal Giudice (**doc. B**);
- Euro 3.170,00 oltre accessori di legge a titolo di spese legali per il presente procedimento euro 3.791,32 incluso 15% e CPA al 4%).

Le obbligazioni quindi assunte e non onorate dal sig. Gratton ad oggi ammontano pertanto a complessivi euro 181.998,58, di cui euro 97.567,15 privilegiati; euro 77.333,10 chirografari ed euro 7.098,33 prededucibili.

ATTI DISPOSITIVI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Il ricorrente non ha effettuato, nell'ultimo quinquennio, atti dispositivi del patrimonio ad eccezione dell'acquisto dell'auto [REDACTED], targa [REDACTED] acquistata dalla nipote per euro [REDACTED] per potersi recare al lavoro (**doc. 16 allegato alla relazione particolareggiata**).

Si ricorda, infatti, che l'immobile di Pescina (AQ) dove il Gratton viveva assieme alla moglie e di proprietà di quest'ultima, è stato venduto all'asta su impulso dell'istituto di credito mutuante per la complessiva somma di euro [REDACTED], di cui [REDACTED] sono

state versate a titolo di spese in prededuzione, comportando un pagamento in favore del procedente a titolo di capitale di solo euro [REDACTED]-(doc. 17 allegato alla relazione particolareggiata).

SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal Ricorrente è reale e dimostrata sia dai fatti in precedenza riportati sia dalla situazione reddituale e finanziaria della stessa, come di seguito specificata.

a) composizione del nucleo familiare

Il sig. Gratton ha contratto matrimonio nel 1994, in regime di comunione dei beni, con la sig.ra [REDACTED] (doc. 7 allegato alla relazione particolareggiata).

Dal certificato di residenza e stato di famiglia del Comune di [REDACTED] (doc. C) risultano Gratton Antonio e la moglie [REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED] nell'abitazione di proprietà delle sorelle del Gratton. Quest'ultime hanno, infatti, stipulato con il fratello, odierno ricorrente, un contratto decennale di comodato d'uso gratuito d'immobile (doc. D) con decorrenza il 20.01.2015 e scadenza il 19.01.2025. Le sorelle, vista la difficoltà economica del fratello e l'eventuale durata quadriennale della presente procedura e dei relativi vincoli economici, si son già rese disponibili a prorogare il predetto contratto sino a quando il sig. Gratton sarà in grado di provvedere al pagamento di un canone di locazione ovvero comunque sino al termine della procedura esdebitativa *de qua*.

b) sintetico elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del sig. Gratton e della moglie ammontano approssimativamente ad euro [REDACTED] mensili, ovvero euro [REDACTED] annui.

Spese mensili (media)

gas: euro [REDACTED]
luce: euro [REDACTED]
acqua: euro [REDACTED]
telefono: euro [REDACTED]
benzina: euro [REDACTED]
spesa alimentare: euro [REDACTED]
spese per il benessere della persona (barbiere/parrucchiere): euro [REDACTED]
spese mediche (farmacie e medici): euro [REDACTED]
spese extra (impiegato domestico): euro [REDACTED]
TOTALE euro [REDACTED]

Spese annuali (media)

assicurazione autovettura: euro [REDACTED]
bollo autovettura: euro [REDACTED]
tagliando autovettura: euro [REDACTED]
tassa sui rifiuti (TARI): euro [REDACTED]
spese di abbigliamento: euro [REDACTED]
TOTALE euro [REDACTED].-

c) situazione reddituale: dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni

La situazione reddituale del ricorrente è la seguente:

- Anno 2019 Euro [REDACTED] (doc. 5 allegato alla relazione particolareggiata)
- Anno 2020 Euro [REDACTED] (doc. 5 allegato alla relazione particolareggiata)
- Anno 2021 Euro [REDACTED] (doc. 5 allegato alla relazione particolareggiata)

Il sig. Gratton attualmente lavora come dipendente, dal 2019, con contratto a tempo indeterminato part time al 75% presso [REDACTED] (GO) con la qualifica di aiuto commesso (doc. 4 allegato alla relazione particolareggiata).

Come si evince dalle ultime buste paga (**doc. 6 allegato alla relazione particolareggiata**) lo stipendio medio netto mensile ammonta ad euro [REDACTED], con 13 mensilità (febbraio 2022 euro [REDACTED], marzo 2022 euro [REDACTED] e aprile 2022 euro [REDACTED]).

d) elenco dei beni di proprietà del ricorrente

Il sig. Gratton è titolare dei seguenti cespiti:

- autovettura [REDACTED] immatricolata nel 2011 (**doc. 16 allegato alla relazione particolareggiata**), valore commerciale di euro 1,900,00 all'epoca dell'acquisto (febbraio 2021);
- c/c nr. 24/000163745 acceso presso la Cassa Rurale FVG – Filiale di Turriaco ed intestato al sig. Gratton Antonio ed alle due sorelle [REDACTED] in seguito alla successione dei genitori. Il rapporto viene utilizzato esclusivamente dal sig. Gratton per l'accredito dello stipendio e per fronteggiare le spese correnti della famiglia. Al 31.03.2022, il saldo era pari ad euro [REDACTED] (**doc. E**).
- il ricorrente non possiede un conto deposito titoli né dispone di altre forme di risparmio.

Nessun bene immobile.

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Alla luce delle voci di attivo patrimoniale e della situazione debitoria presentata, tenuto conto altresì delle spese sostenute e da sostenersi per la presente procedura di sovraindebitamento (comprendenti il compenso del gestore nominato e le spese per l'assistenza legale), si formula proposta di liquidazione del patrimonio nei seguenti termini:

- durata minima 48 mesi, durante i quali sia fatto divieto di avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive o acquisire diritti di prelazione da parte dei creditori a carico del sig. Gratton;
- accantonamento della somma di euro [REDACTED] annui, da destinarsi al mantenimento dignitoso del ricorrente e della di lui moglie allo stato inoccupata (ovvero euro [REDACTED] mensili per tredici mensilità);
- destinazione di euro 100,00 mensili (per tredici mensilità) o la somma maggiore, rispetto i [REDACTED] euro di media mensili, pagata a titolo di retribuzione, per la durata della procedura da destinarsi al pagamento dei creditori;
- destinazione della somma di euro 17.622,16 oltre interessi, a titolo di somma riconosciuta dovuta al Gratton da Banca Monte dei Paschi di Siena spa con sentenza della Corte di Appello dell'Aquila n. 1784/2021 del 13.12.2021 sub n 1358/2017 R.G. al pagamento dei creditori (**doc. 3 allegato alla relazione particolareggiata**);
- autovettura: si chiede che la stessa sia esclusa dal patrimonio liquidabile, in quanto bene strumentale e necessario per potersi recare giornalmente al lavoro.

PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

Si segnala che risultano pendenti, avanti il Tribunale di Gorizia, due procedure esecutive presso terzi instaurate da Cerved Credit Management spa, quale mandataria di Juliet spa che agisce in nome e per conto di Siena NPL 2018 srl entrambe promosse per la somma di euro **Euro 97.567,15.-** quale debito residuo del mutuo fondiario cointestato con la moglie [REDACTED] stipulato il 20.07.2004, Rep 14381, Racc. 5239 a rogito

del Notaio Valente per la complessiva somma di euro [REDACTED] (**doc. 10 allegato alla relazione particolareggiata**).

Una procedura esecutiva, iscritta a ruolo sub n. 194/2022 R.G.E. (dott.ssa Nurra) (**doc. G**) è stata avanzata nei confronti del terzo datore di lavoro [REDACTED] l'altra iscritta sub n. 195/2022 R.G.E. (dott. Sette) (**doc. H**) è stata avanzata nei confronti del terzo Monte dei Paschi di Siena All'udienza fissata per la dichiarazione del terzo del 19.05.2022 la scrivente si è costituita per il sig. Gratton in entrambe le procedure chiedendo in quella sub n. 195/2022 RGE la riunione alla n. 194/2022 RGE per connessione oggettiva e soggettiva. La creditrice procedente nella procedura sub n. 195/2022 RGE, osservato come la MPS srl avesse fatto dichiarazione positiva dichiarandosi debitrice nei confronti del sig. Gratton della somma di euro 17.622,16 oltre interessi, ha comunque chiesto rinvio in pendenza del termine per proporre ricorso in cassazione. Il Giudice si è riservato ed a scioglimento della riserva ha rimesso al Presidente del Tribunale per ogni valutazione.

Nella procedura sub n. 194/2022, invece, la dott.ssa Nurra si è dichiarata incompetente per valore e rimesso quindi al Presidente per l'assegnazione ad un Giudice togato. Il Presidente del Tribunale di Gorizia ha designato per entrambe le procedure la dott.ssa Di Lauro la quale ha fissato per entrambe le procedure l'udienza del 8.07.2022 ore 9.30 (**doc. F**).

Per tale ragione, la scrivente difesa chiede che **contestualmente alla pronuncia del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio venga ordinata la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti** al fine di garantire la "*par condicio creditorum*", essendo, di fatto, vincolate alle predette esecuzioni tutte le

somme che il sig. Gratton intende offrire alla presente procedura di liquidazione del patrimonio.

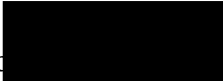
Si chiede anche che le somme accantonate dal mese di maggio 2022 a titolo di quinto della retribuzione vengano messe a disposizione della presente procedura liquidatoria ordinando lo svincolo delle stesse al datore di lavoro in favore del liquidatore.

CONCLUSIONI

Il sig. Gratton intende far ricorso alla procedura di liquidazione dei beni costituenti il proprio patrimonio attraverso il conferimento di parte della sua retribuzione da lavoro dipendente, nella misura corrispondente alla parte eccedente quanto necessario al sostentamento proprio e della propria famiglia nonché della somma di euro 17.622,16 oltre interessi, mai incassata, quale credito nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena spa giusta sentenza della Corte di Appello dell'Aquila n. 1784/2021 del 13.12.2021 sub n 1358/2017 R.G.

Riguardo lo stipendio mensile si precisa che l'importo di cui la procedura potrà beneficiare, tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento, non dovrebbe superare euro 100,00 al mese per tredici mensilità e per la durata della procedura prevista in quattro anni.

Considerata la vetustà dell'autovettura immatricolata nel 2011 e del suo necessario utilizzo per l'istante per recarsi al lavoro, il ricorrente chiede che la stessa non venga acquisita dalla procedura.

Il saldo del conto corrente bancario è assai esiguo (€ ). In ragione di ciò, si chiede che lo stesso non venga acquisito alla procedura.

Considerata la situazione patrimoniale del ricorrente, l'opzione liquidatoria appare l'unica concretamente praticabile e conveniente per i creditori, dal momento che l'alternativa rappresentata dal piano del consumatore non è percorribile in mancanza di entrate e di un patrimonio tali da garantire una soddisfazione adeguata degli aventi diritto.

L'opzione liquidatoria è, pertanto, la sola che sia in grado di soddisfare le pretese del ceto creditorio compatibilmente con la condizione economica e patrimoniale del debitore.

Tutto ciò premesso e considerato, il **sig. Antonio Gratton**, *ut supra*, rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Gorizia per proporre la domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge nr. 3/2012, attesa la fattibilità della procedura liquidatoria così come peraltro attestato dalla Professionista incaricata dott.ssa Valentina Marusig con la sua relazione particolareggiata.

Il sig. Gratton, attraverso il proprio legale, si è adoperato per l'elaborazione del presente piano ed ha collaborato con la dott.ssa Valentina Marusig fornendo tutta la documentazione richiesta.

Il ricorrente, quindi,

FA ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* Legge nr. 3/2012, ai sensi dell'art. 14 *quinqüies* della Legge medesima:

- 1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;
 - 2) disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 Legge nr. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore, previste dall'art. 14 *sexies* e ss. Legge nr. 3/2012, vengano svolte dal Professionista nominato avente i requisiti all'uopo previsti dalla Legge;
 - 3) disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, sotto pena di nullità;
 - 4) disponga adeguata forma di pubblicità della domanda e del decreto;
 - 5) fissi i limiti di impignorabilità di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b) Legge nr. 3/2012, tenendo conto di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti dell'istante e della sua famiglia;
 - 6) ordini la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni mobili registrati, nei limiti in cui tali beni sono presenti nel patrimonio del ricorrente e nei limiti dell'acquisizione degli stessi alla procedura liquidatoria;
 - 7) ordini la consegna e/o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione nei termini indicati nelle premesse, fatta eccezione per l'autovettura ed il saldo del conto corrente.
-

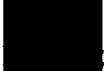
Il ricorrente si riserva fin d'ora di presentare domanda di ammissione al beneficio dell'esdebitazione *ex art. 14 terdecies* della Legge nr. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti.

Ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 2 Legge nr. 3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 *bis* Legge nr. 3/2012. Non si deposita invece la documentazione prevista all'art. 9 comma 3 Legge nr. 3/2012 non avendo il ricorrente mai esercitato attività d'impresa nell'ultimo quinquennio.

Si allega altresì la documentazione indicata all'art. 14 *ter* comma 3 Legge nr. 3/2012.

Si rimane a disposizione per eventuali richieste di integrazione documentale.

Si allega:

- A) relazione particolareggiata ex art. 14 *ter* comma 3 Legge 3/2012 + doc. da 1 a 20;
- B) preventivo dell'OCC;
- C) Certificato di stato di famiglia sig. Gratton Antonio;
- D) contratto di comodato di uso gratuito d'immobile;
- E) estratti conto corrente Cassa Rurale FVG sig. Gratton Antonio;
- F) decreto fissazione udienza dott.ssa Di Lauro sub n. 194 e 195/2022 RGE;
- G) Atto di pignoramento presso terzi ;
- H) Atto di pignoramento presso terzi MPS.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e ss. Del D.P.R. 115/2002, che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato in misura fissa pari ad euro 98,00.-.

Gorizia li 14 giugno .2022

avv. Samantha Frausin

